V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 31

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 45

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente in via preliminare che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia. Ricorda altresì che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e reca, all'articolo 10, una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad esclusione degli articoli 5, 6 e 9 dello stesso.

Specifica che nel corso dell'esame al presso la Commissione Bilancio del Senato, nella seduta dell'8 gennaio 2025, il Governo ha fornito elementi di risposta alle osservazioni ivi formulate. Nella stessa seduta, la Commissione Bilancio, acquisiti e preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, ha espresso sul testo originario e sui relativi emendamenti parere non ostativo.

Con riferimento all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che l'articolo in esame, al comma 1, differisce ad aprile 2025 le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, previste per il mese di dicembre 2024. Al riguardo non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della previsione. Rileva che viene, inoltre, estesa, al comma 1-*bis*, la facoltà per gli avvocati e i docenti universitari, che formano il Consiglio giudiziario, di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni del medesimo Consiglio giudiziario, facoltà già riconosciuta dal testo vigente del comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006 con riferimento alle valutazione di professionalità dei magistrati, anche alle discussioni e

alle deliberazioni relative alle materie delle incompatibilità dei magistrati per rapporti di parentela e del conferimento degli incarichi o del passaggio di funzioni. Specifica che la disposizione, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica. Al riguardo, non formula osservazioni, considerato, da un lato, il carattere ordinamentale delle modifiche introdotte, dall'altro, che alle disposizioni recanti la disciplina dei Consigli giudiziari di cui al decreto legislativo n. 25 del 2006, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 15 e 16, non sono stati a suo tempo ascritti effetti finanziari.

Per quanto concerne l'articolo 2, rileva preliminarmente che la norma in esame ridefinisce i requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 160 del 2006 per il conferimento di funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità e di funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità. Al riguardo, non formula osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione.

Fa presente, poi, che l'articolo 3, al comma 1, prevede che ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, fino alla decorrenza del termine di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022, pari a tre anni decorrenti dal 17 ottobre 2022, non si applichi il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 160 del 2006, periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura tra un minimo di 5 e un massimo di 10 anni a seconda delle differenti funzioni svolte. Al riguardo, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, non formula osservazioni. Viene, inoltre, disposta, al comma 1-*bis*, la proroga fino al 30 giugno 2026 del termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario, termine individuato dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del sopra richiamato articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026. Specifica che la disposizione, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica. In proposito, non formula osservazioni, tenuto conto del parere non ostativo espresso dalla 5ª Commissione del Senato della Repubblica in merito al complesso degli emendamenti approvati, ritenendo che le valutazioni della relazione tecnica originaria, circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria del comma 1 possano essere estese anche al comma 1-*bis*, che determina, con riguardo ai magistrati interessati, una deroga, di portata sostanzialmente analoga, ai termini di permanenza negli uffici giudiziari di assegnazione.

Per quanto riguarda l'articolo 4, rileva preliminarmente che il comma 1, sostituisce con un nuovo testo l'articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 26 del 2006, che disciplina i corsi di formazione per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado dei magistrati. Rileva che, rispetto alla normativa vigente, il testo novellato, tra l'altro, prevede che la partecipazione ai corsi di formazione avvenga successivamente al conferimento, nonché alla conferma, degli incarichi in riferimento. Vengono, disposte, inoltre, al comma 2, specifiche modifiche all'articolo 46-*octies* del decreto legislativo n. 160 del 2006 concernente la valutazione comparativa dei magistrati candidati all'assegnazione dei suddetti incarichi da parte del Consiglio superiore della magistratura. Osserva che la relazione tecnica, nel certificare la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle disposizioni, precisa che queste sono volte a superare le criticità incontrate sia nell'organizzazione dei corsi di formazione, da parte della Scuola superiore della magistratura, sia nell'organizzazione delle procedure di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, da effettuare sulla base dell'esito dei corsi, per l'assegnazione degli incarichi, prevedendo che l'offerta formativa sia destinata non più a tutti gli aspiranti agli incarichi, ma solo a coloro ai quali i medesimi incarichi siano stati effettivamente

conferiti. Tutto ciò considerato, non formula osservazioni.

Con riferimento all'articolo 5, rileva preliminarmente che il comma 1, riduce, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 116 del 2017, da 24 a 6 mesi il periodo di assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. A tal fine viene autorizzata, al comma 2, la spesa di euro 1.380.484 per il 2025 e di euro 2.760.968 per il 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia. In proposito, fa presente che appare necessario, in primo luogo, che il Governo fornisca puntuali elementi di informazione in merito alla quantificazione degli oneri, quali risultanti all'esito delle modifiche approvate dal Senato, considerato che le proposte emendative che le hanno introdotte non sono corredate di relazione tecnica. In secondo luogo, poiché le norme in esame appaiono comportare effetti non solo sulla legislazione vigente, ma anche sulle norme che dovrebbero entrare in vigore all'esito dell'approvazione delle modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, di cui al disegno di legge C. 1950, collegato alla manovra di finanza pubblica, già approvato dalla Camera e in corso di esame presso il Senato, che ridefiniscono in aumento i trattamenti economici della magistratura onoraria, rileva che appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che di tali effetti si terrà conto nel prosieguo dell'iter legislativo del disegno di legge collegato di cui trattasi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 1.380.484 euro per l'anno 2025 e a 2.760.968 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023. In proposito, rileva che il citato comma 3 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del medesimo Ministero, con uno stanziamento di 5.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, da ripartire con uno o più decreti ministeriali. Al riguardo, ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 1544 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 1.480.000 euro per l'anno 2025 e a 5.000.000 euro per l'anno 2026. Tanto premesso, prende atto che, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, con una nota depositata presso la 5ª Commissione, il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, nonché fornito rassicurazioni in ordine all'adeguatezza delle risorse finanziarie rimanenti al fine di garantire l'attuazione di ulteriori interventi di potenziamento dei servizi istituzionali della giustizia, in coerenza con le finalità del Fondo stesso.

Per quanto concerne l'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che il suddetto articolo, al comma 1, apporta una serie di modifiche all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, estendendone, in primo luogo, la durata dell'incarico fino al 31 dicembre 2026. Tra le modifiche apportate alla disposizione, in particolare, rileva che viene previsto che il Commissario, per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, possa stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, di specifiche e qualificate stazioni appaltanti individuate dalla norma e del supporto di società partecipate dallo Stato nonché della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione; ciò laddove, nell'assetto già vigente, il Commissario, per le summenzionate medesime finalità provvede, con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari non-

ché di società di progettazione specializzate nel settore, mediante protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *b)*, n. 1. Rileva che il compenso annuo lordo pro capite onnicomprensivo già previsto per i cinque esperti componenti la Struttura di supporto viene, altresì, portato da 60.000 a 80.000 per un importo complessivo lordo annuo che passa da 300.000 euro a 400.000 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *e)*, numero 1. Viene, inoltre, previsto che nell'ambito della predetta Struttura, il Commissario straordinario possa avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *e)*, numero 2. Rileva che il compenso del Commissario straordinario viene, altresì, rideterminato in aumento, raddoppiandolo, a euro 265.400 annui in termini lordo Stato, come precisato dalla relazione tecnica, rispetto a quello previsto nell'assetto già vigente, pari a euro 132.700 in termini lordo Stato, come precisato anche in tal caso dalla relazione tecnica, in misura non superiore all'importo previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, 50.000 euro annui per la parte fissa e di 50.000 euro annui per quella variabile, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *g)*. Osserva che la correlata autorizzazione di spesa prevista, nel testo previgente della disposizione, con riguardo agli oneri relativi al compenso del Commissario e alle spese di funzionamento della Struttura di supporto viene adeguata portandola da 812.700 euro per il 2025 a 995.400 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *h)*. Al riguardo, rileva che la norma poiché interviene mediante novella sull'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, sembrerebbe produrre i suoi effetti fin dal 2024, ossia dall'effettivo insediamento del Commissario e della relativa struttura di supporto. Tuttavia specifica che il provvedimento quantifica gli oneri per il biennio 2025-2026, mentre per il 2024, come sembra emergere dalla relazione tecnica, all'aumento degli oneri si dovrebbe provvedere con le disponibilità derivanti dalla differita effettiva operatività del Commissario e della sua struttura, rispetto a quanto inizialmente previsto dalla relazione tecnica riferita all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024. In merito a tale ricostruzione, fa presente che appare necessaria una conferma da parte del Governo, anche in considerazione del fatto che all'articolo 6 in esame non si applica la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 10.

Non formula osservazioni con riguardo alle altre previsioni del comma 1, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

Rileva, poi, che il comma 3 incrementa di euro 95.724.000 per l'anno 2024 le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni. Come si evince dalla relazione tecnica, rileva che l'intervento si rende necessario per integrare per il 2024 i capitoli 1360 « Spese di giustizia » e 1363 « Spese per intercettazioni » in relazione alle effettive esigenze degli uffici giudiziari e al fine di accelerare i tempi di pagamento delle fatture commerciali, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. In proposito, nonostante l'onere sia limitato all'ammontare dell'incremento dello stanziamento previsto, evidenzia come appaia necessario che il Governo chiarisca nel dettaglio le ragioni che hanno determinato l'esigenza di integrare i capitoli 1360 « Spese di giustizia » e 1363 « Spese per intercettazioni ». In particolare, rammenta che il tema della congruità dello stanziamento iscritto sul capitolo 1363 « Spese per intercettazioni » era già stato posto in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1717-A, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, che ha previsto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'estensione della disciplina delle intercettazioni per i fatti di criminalità organizzata ai reati informatici rimessi al coordina-

mento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Ricorda che in quella occasione la relazione tecnica relativa al citato provvedimento, nel confermare la neutralità finanziaria della predetta estensione, aveva evidenziato che i relativi adempimenti avrebbero potuto essere fronteggiati con le ordinarie risorse, pari a 212.143.598 euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, iscritte sul suddetto capitolo 1363, anche perché recenti interventi normativi, volti alla razionalizzazione e al contenimento delle tariffe sia delle prestazioni obbligatorie che di quelle funzionali alle operazioni di intercettazione, avrebbero determinato risparmi di spesa. Ricorda altresì che nel corso dell'esame presso la V Commissione della Camera era stato osservato che, in base a quanto desumibile dal rendiconto per il 2022, lo stanziamento iniziale in termini di competenza del citato capitolo era pari a 213.718.734 euro e che esso, per effetto di un incremento disposto nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo, decreto ministeriale n. 34613 del 2022, per un ammontare pari a 6.300.000 euro, era stato elevato a 220.018.734 euro, impegnati pressoché integralmente al termine dell'esercizio stesso. Tutto ciò considerato, era stato pertanto chiesto al Governo di fornire ulteriori elementi di carattere amministrativo-contabile volti a garantire che, nel corso dell'esercizio 2024 e possibilmente a regime, vi fossero margini di risorse inutilizzate che risultassero quantitativamente idonee, da un lato, ad escludere il ricorso durante l'esercizio a prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e, dall'altro, a far fronte anche alle nuove esigenze finanziarie derivanti dal maggior numero di intercettazioni. Rileva che il Governo, nella nota di risposta alle osservazioni formulate aveva invece confermato la neutralità finanziaria della disposizione, affermando che ai relativi adempimenti si sarebbe fatto fronte con le ordinarie risorse iscritte sul capito 1363 per l'ammontare delle risorse sopra evidenziate, precisando, inoltre, che l'eventuale maggior numero di intercettazioni avrebbe potuto essere fronteggiato attraverso una riprogrammazione delle risorse resesi disponibili dai citati risparmi di spesa. Alla luce di quanto disposto dal presente provvedimento, pertanto, rileva che tale riprogrammazione non sembra essere stata realizzata o, quanto meno, non sembra aver prodotto gli effetti attesi per l'anno 2024, posto che vi è ora la necessità di aumentare lo stanziamento previsto per il medesimo anno e, a suo tempo, non integrato.

Infine, per quanto riguarda gli oneri complessivamente risultanti dal provvedimento in esame, pari ad euro a 95.724.000 euro per l'anno 2024, fa presente che appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito al fatto che essi, come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, producono il medesimo effetto su tutti e tre i saldi di finanza pubblica e che, per compensare quota parte degli oneri stessi, pari a euro 73.521.500, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sia necessaria una maggiore riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a euro 142.760.195, per tenere conto degli effetti riflessi in termini di minori entrate, pari a euro 69.200.000, che tale riduzione comporta sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *h)*, pari a euro 182.700 per l'anno 2025 e a euro 995.400 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2025. Fa presente, altresì, che il comma 4 provvede agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024, tramite le seguenti modalità: quanto a euro 73.521.500, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *a)* del medesimo comma 4, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la

compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, dell'importo di euro 142.760.195 del fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; quanto a euro 13.236.000, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *b*) del medesimo comma 4, mediante riduzione del fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 8.966.500, ai sensi di quanto previsto dalla successiva lettera *c)*, mediante riduzione del fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, osserva, con riferimento con riferimento alla seconda e alla terza modalità di copertura, che le riduzioni dei fondi richiamati dalle lettere *b)* e *c)* devono intendersi « corrispondenti » rispetto agli oneri nelle stesse indicati.

Tanto premesso, con riferimento alla prima modalità di copertura, nel rilevare che le risorse del fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria risultano iscritte sul capitolo 1393 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, evidenzia che, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, sul predetto capitolo è stato accantonato un importo equivalente a quello previsto dalla voce di copertura in esame pari a euro 142.760.195. In proposito, nel rilevare che risulta accantonato un importo eccedente la quota dell'onere oggetto di copertura, pari a euro 73.521.500, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, fa presente che il predetto Fondo, finalizzato all'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, ha un impatto differenziato sui saldi di finanza pubblica, posto che alla sua istituzione furono associati, sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, effetti riflessi in termini di maggiori entrate corrispondenti alla quota di entrate erariali e previdenziali connesse alle previste nuove assunzioni. Pertanto, osserva che una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di personale deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, che è puntualmente riportata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, che registra il valore degli effetti riflessi in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in misura pari a 69,2 milioni di euro per l'anno 2024. Con riferimento alla seconda e alla terza modalità di copertura, nel rilevare che le risorse del fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti nel processo penale e del fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa risultano iscritte, rispettivamente, sui capitoli 1265 e 2136 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si evidenzia che, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, sui predetti capitoli sono stati accantonati importi equivalenti a quelli previsti dalle voci di copertura in esame.

Al riguardo, prende atto che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, con una nota depositata presso la 5ª Commissione, il Governo ha assicurato che l'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi non arreca alcun pregiudizio alla realizzazione delle finalità di spesa previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 7, rileva preliminarmente che le norme recano talune modifiche procedurali alla fase di verifica di fattibilità tecnica, condotta dalla polizia giudiziaria, in ambito di controlli mediante mezzi elettronici. Al riguardo, non formula osservazioni, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni e preso atto della conferma da parte del Governo nel corso dell'esame al Senato in merito al fatto che le Forze di Polizia possano dare attuazione a quanto disposto nell'ambito delle risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.

Con riferimento all'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame reca l'interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Al riguardo, non formula osservazioni concordando con quanto attestato dalla relazione tecnica secondo cui la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame estendono la copertura INAIL di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015 ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità sostitutivi alla pena ai sensi dell'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Ai relativi oneri, pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui al medesimo articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Osserva che la relazione tecnica riporta a titolo esemplificativo che sono in carico agli uffici di esecuzione penale esterna in media al 15 maggio 2024 circa 2.867 soggetti possibili beneficiari del lavoro di pubblica utilità. Rileva che la cifra è ricavabile come media tra il numero di soggetti in carico per lavoro di pubblica utilità sostitutivo alla pena alla data del 15 maggio 2024, pari a 2.636 soggetti, e il numero di soggetti in carico per la stessa misura nell'anno 2024 fino al 15 maggio, pari a 3.098 soggetti. Sul punto, osserva che, in base all'ultima analisi statistica diffusa sugli adulti in detenzione esterna, si riscontra un aumento nel corso dell'anno 2024 dei soggetti in carico per lavoro di pubblica utilità sostitutivo alla pena: alla data del 15 dicembre 2024 sono 4.139 i soggetti interessati dalla norma, per un totale di 5.587 soggetti in carico nell'anno 2024 fino al 15 dicembre. Rileva che, calcolando la media tra i predetti valori, la platea potenzialmente interessata dalla norma ammonterebbe a 4.863 soggetti, un numero superiore alle 3.000 unità prudenzialmente utilizzate nella stima degli oneri. Rileva, inoltre, che l'importo del premio speciale unitario giornaliero è stato incrementato dalla circolare INAIL n. 12/2024 da 0,97 a 1,02 euro giornalieri, calcolati in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, anch'esso incrementato dalla citata circolare a 56,87 euro dai 53,95 euro previsti dalla circolare INAIL n. 21/2023 cui fa riferimento la relazione tecnica. Alla luce degli elementi sopra riportati, specifica che l'onere ascrivibile alla misura, basato sulla platea aggiornata di 4.863 soggetti per il 2024, moltiplicato per il premio di 1,02 euro giornalieri per circa 180 giornate lavorative annue, ammonterebbe a circa 892.846 euro annui, in luogo dei 523.800 euro stimati dalla relazione tecnica. Considerato comunque che la copertura assicurativa a carico del Fondo non prevede l'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni e che il sistema INAIL per la richiesta della copertura assicurativa prevede automatismi a tutela del limite di spesa, come confermato dal Governo nel corso dell'esame in Senato, rileva che, anche in via prospettica, la dotazione del Fondo dovrebbe essere in grado di assorbire ulteriori incrementi della platea di beneficiari rispetto all'aumento già avvenuto nel 2024. In merito a tali aspetti, fa presente che appare comunque opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015. In proposito, rileva che il citato comma

312 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo sperimentale finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente. Al riguardo, nel rilevare che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 4326 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 2.850.000 euro per ciascun anno del triennio 2025-2027, si evidenzia che, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risultano disponibilità pari a 1.824.160 per l'anno 2024. Tanto premesso, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, che assicura che la dotazione del Fondo è risultata finora più che sufficiente rispetto alle polizze assicurative attivate e, in particolare, che la situazione degli oneri gravanti sul Fondo dalla sua costituzione ad oggi, secondo l'ultima rilevazione per il 2024, alla data del 21 novembre, evidenzia un utilizzo di risorse per circa 1,3 milioni di euro a fronte di una dotazione di 2,85 milioni di euro. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare.

Fa presente, infine, che l'articolo 10 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, contenenti disposizioni onerose corredate da apposita copertura finanziaria, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in merito alla formulazione della disposizione in commento.

Il sottosegretario Federico FRENI, annuncia preliminarmente il deposito agli atti della Commissione della relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009 *(vedi allegato)*, già trasmessa per le vie brevi alla Commissione.

Con riguardo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente in primo luogo che le disposizioni dell'articolo 5, che riducono da ventiquattro a sei mesi la durata del periodo di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio del processo successivamente al conferimento dell'incarico, non determinano effetti sulla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge S. 1322, approvato dalla Camera dei deputati, recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, che si riferiscono essenzialmente alla disciplina del compenso e del regime contributivo dei magistrati onorari del ruolo a esaurimento che esercitano le proprie funzioni in via esclusiva e non esclusiva.

Osserva che le modifiche alla disciplina dei compensi spettanti al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024, come novellato dall'articolo 6 del provvedimento in esame, si applicano anche nell'anno 2024 e ai relativi oneri per il medesimo esercizio si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa già prevista a legislazione vigente, a valere sulle disponibilità determinatesi in ragione dei tempi necessari ad assicurare l'operatività del medesimo Commissario e della relativa struttura.

Chiarisce, inoltre, che l'incremento delle risorse destinate, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, alle spese di giustizia e per intercettazioni nell'anno 2024, disposto dall'articolo 6, comma 3, è finalizzato a tenere conto delle effettive esigenze degli uffici giudiziari e ad accelerare i tempi di pagamento delle fatture commerciali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, sottolinea che queste producono i medesimi effetti sui saldi di finanza pubblica, richiedendosi, ai fini della

compensazione di quota parte degli oneri derivanti dalla medesima disposizione, in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, una riduzione di un maggiore importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge n. 213 del 2023, finalizzato all'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, come peraltro evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, che puntualmente registra il valore degli effetti riflessi in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in misura pari a 69,2 milioni di euro per l'anno 2024, in quanto alla istituzione del predetto fondo furono associati, sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno, effetti riflessi in termini di maggiori entrate corrispondenti alla quota di entrate erariali e previdenziali connesse alle previste nuove assunzioni.

Evidenzia, infine, che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, in materia di estensione della copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità sostitutivi della pena, si provvederà nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2005, in quanto sia l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014 sia l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017 escludono espressamente l'applicazione del principio dell'automaticità delle prestazioni e, pertanto, la copertura assicurativa a carico del predetto fondo opera solo dal momento in cui l'INAIL dà comunicazione dell'avvenuta attivazione dell'assicurazione.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2196, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 178 del 2024, recante misure urgenti in materia di giustizia;

preso atto dei dati e degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 5, che riducono da 24 a 6 mesi la durata del periodo di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio del processo successivamente al conferimento dell'incarico, non determinano effetti sulla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge S. 1322, approvato dalla Camera dei deputati, recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, che si riferiscono essenzialmente alla disciplina del compenso e del regime contributivo dei magistrati onorari del ruolo a esaurimento che esercitano le proprie funzioni in via esclusiva e non esclusiva;

le modifiche alla disciplina dei compensi spettanti al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024, come novellato dall'articolo 6 del provvedimento in esame, si applicano anche nell'anno 2024 e ai relativi oneri per il medesimo esercizio si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa già prevista a legislazione vigente, a valere sulle disponibilità determinatesi in ragione dei tempi necessari ad assicurare l'operatività del medesimo Commissario e della relativa struttura;

l'incremento delle risorse destinate, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, alle spese di giustizia e per intercettazioni nell'anno 2024, disposto dall'articolo 6, comma 3, è finalizzato a tenere conto delle effettive esigenze degli uffici giudiziari e ad accelerare

i tempi di pagamento delle fatture commerciali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, producono i medesimi effetti sui saldi di finanza pubblica, richiedendosi, ai fini della compensazione di quota parte degli oneri derivanti dalla medesima disposizione, in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, una riduzione di un maggiore importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge n. 213 del 2023, finalizzato all'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, come peraltro evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, che puntualmente registra il valore degli effetti riflessi in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in misura pari a 69,2 milioni di euro per l'anno 2024, in quanto alla istituzione del predetto fondo furono associati, sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno, effetti riflessi in termini di maggiori entrate corrispondenti alla quota di entrate erariali e previdenziali connesse alle previste nuove assunzioni;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, in materia di estensione della copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità sostitutivi della pena, si provvederà nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2005, in quanto sia l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014 sia l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017 escludono espressamente l'applicazione del principio dell'automaticità delle prestazioni e, pertanto, la copertura assicurativa a carico del predetto fondo opera solo dal momento in cui l'INAIL dà comunicazione dell'avvenuta attivazione dell'assicurazione,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI, concorda con la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

l'emendamento D'Orso 6.16, che sopprime la lettera *e)*, numero 1), del comma 1 dell'articolo 6, che modifica la disciplina relativa alla struttura di supporto del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, incrementando il limite massimo del compenso degli esperti che operano presso la struttura medesima, sopprimendo al contempo la lettera *h)* del medesimo comma 1, che aggiorna l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 del sopracitato articolo 4-*bis* al fine di tenere conto degli oneri complessivamente riconducibili al compenso del commissario e degli esperti operanti presso la struttura di supporto, come modificati dal medesimo articolo 6, prorogando, altresì, la suddetta autorizzazione per l'anno 2026. Per effetto di tale ultima soppressione, pertanto, viene meno la necessaria modifica dell'autorizzazione di spesa vigente, volta ad assicurare la copertura finanziaria dell'incremento del compenso del Commissario e della proroga della sua attività fino al 31 dicembre 2026;

l'emendamento Giuliano 6.18, volto ad espungere, dal comma 7 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, in materia di Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, la disposizione recante la disciplina inerente al compenso spettante agli esperti che operano presso la struttura commissariale, sopprimendo al contempo la lettera *h)* del medesimo comma 1, che aggiorna l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 del sopracitato articolo 4-*bis* al fine di tenere conto degli oneri complessivamente riconducibili al compenso del commissario e degli esperti operanti presso la struttura di supporto, come modificati dal medesimo articolo 6, prorogando, altresì, la suddetta autorizzazione per l'anno 2026. Per effetto di tale ultima soppressione, pertanto, viene meno la necessaria modifica dell'autorizzazione di spesa vigente, volta ad assicurare la copertura finanziaria dell'incremento del compenso del Commissario e della proroga della sua attività fino al 31 dicembre 2026;

l'emendamento Gianassi 6.23, che differisce al 2025 la decorrenza degli oneri relativi all'incremento delle risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, disposto dall'articolo 6, comma 3, del provvedimento in esame, senza tuttavia procedere all'aggiornamento delle disposizioni concernenti le relative fonti di copertura finanziaria, che continuano ad essere riferite all'anno 2024, determinando, pertanto, oneri non coperti a carico della finanza pubblica;

l'emendamento Giuliano 6.24, che sostituisce le fonti di copertura finanziaria previste al comma 4 dell'articolo 6 del provvedimento, relative all'incremento delle risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, disposto dal comma 3 del medesimo articolo 6, stabilendo, in particolare, che all'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma 3 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, prevedendo in tal modo una modifica riferita all'esercizio finanziario 2024, ormai concluso;

l'emendamento Giuliano 6.25, che sostituisce parte delle fonti di copertura di cui al comma 4 dell'articolo 6, individuate ai fini dell'incremento delle risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, disposto dal comma 3 del medesimo articolo 6, prevedendo, in particolare, che a quota parte dell'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma 3 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014, prevedendo in tal modo una modifica riferita all'esercizio finanziario 2024, ormai concluso.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari segnala le seguenti:

l'articolo aggiuntivo Dori 5.01, volto a prevedere che, qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico corrispondente a una scopertura pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate, il periodo di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo sia ridotto a diciotto mesi, quantificando gli oneri che ne derivano in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, anche per quanto concerne il profilo temporale degli stessi, che non sembrerebbero limitati ai soli esercizi 2025 e 2026, nonché all'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

l'emendamento Dori 6.1, il quale prevede che il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024 provvede, tra l'altro, a individuare la realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato le relazioni affettive, gli interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati, prevedendo, quindi, l'apertura di Ser.D. – servizi pubblici per le dipendenze patologiche – interni e articolazioni di tutela della salute mentale, nonché gli interventi diretti a ampliare gli spazi destinati alle attività trattamentali. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alle risorse da destinare all'attuazione degli interventi indicati dalla proposta emendativa, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024, il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

gli identici emendamenti Dori 6.3, Gianassi 6.4 e Giuliano 6.1000, volti ad ampliare il novero degli interventi che il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024 pone in essere al fine di attuare il programma, previsto al comma 2 del medesimo articolo 4-*bis*, per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti. In particolare, vengono previsti: la realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato le relazioni affettive; gli interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati, prevedendo, quindi, l'apertura di Ser.D. – servizi pubblici per le dipendenze patologiche – interni e articolazioni di tutela della salute mentale; gli interventi diretti a ampliare gli spazi destinati alle attività trattamentali. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alle risorse da destinare all'attuazione degli interventi indicati dalle proposte emendative, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024, il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l'articolo aggiuntivo Soumahoro 6.01000, volto ad integrare l'articolo 6, comma 3, della legge n. 354 del 1975, recante norme sull'ordinamento penitenziario, al fine di prevedere che in ogni locale destinato al pernottamento dei detenuti e degli internati debbano essere presenti servizi igienici e docce per la cura dell'igiene personale e, in ogni caso, debba essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto dei servizi igienici e delle docce. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa;

l'emendamento Ascari 7.5, che autorizza la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° febbraio 2025, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri nonché in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa in esame, con particolare riferimento alle risorse reperite tramite la rimodulazione e l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e alla conformità di tale mezzo di copertura rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che richiede la contestuale copertura finanziaria degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi;

l'emendamento Ascari 7.7, il quale prevede che il Ministero della giustizia in collaborazione con le Forze dell'Ordine e, ove necessario, con i servizi sociali territo-

riali competenti, fornisca una formazione adeguata e consapevole alla persona offesa riguardante il funzionamento del braccialetto elettronico e le procedure da seguire in caso di violazioni rilevate. Al riguardo, appare necessario acquisire indicazioni da parte del Governo in ordine alle risorse da destinare alle attività di formazione previste dalla proposta emendativa;

l'articolo aggiuntivo Dori 7.03, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026, al fine di ovviare alle carenze di disponibilità degli strumenti elettronici, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

l'articolo aggiuntivo Ascari 7.07, il quale prevede che, al fine di garantire un'adeguata tutela delle persone offese e una corretta gestione del dispositivo di controllo elettronico, sia previsto un programma obbligatorio di formazione e informazione, con rilascio di idoneo opuscolo informativo. Al riguardo, appare necessario acquisire indicazioni da parte del Governo in ordine alle risorse da destinare alle attività di formazione previste dalla proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede che il rappresentante del Governo fornisca gli opportuni chiarimenti in merito alla contrarietà espressa sull'emendamento Giuliano 6.1000, identico agli emendamenti Dori 6.3, Gianassi 6.4.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in merito alla contrarietà espressa sull'articolo aggiuntivo Dori 7.03.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere alle richieste di chiarimento avanzate dai deputati Dell'Olio e Grimaldi, fa presente che, per quanto concerne l'emendamento Giuliano 6.1000, la proposta in discussione determinerebbe, ove approvata, un ampliamento del novero degli interventi alla cui realizzazione è tenuto il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria in attuazione del programma degli interventi finalizzato alla realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024. Ciò posto, in assenza di una relazione tecnica che certifichi la possibilità di portare a compimento anche gli interventi individuati dalla proposta emendativa in esame, senza pregiudizio per quelli già stabiliti nel programma degli interventi che il Commissario straordinario è chiamato ad attuare, il Governo non può che esprimere un parere contrario.

Per quanto, invece, attiene, alla proposta emendativa Dori 7.03, ricorda che la proposta emendativa in discussione provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del

2014. Sul punto, fa presente il Fondo in questione, considerate le prenotazioni e gli accantonamenti, non reca le occorrenti disponibilità.

Marco GRIMALDI (AVS) esprime il proprio disappunto per quanto testé comunicato dal rappresentante del Governo. Rileva, a tal proposito, che l'insufficiente disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili cui ha fatto riferimento il sottosegretario Freni, a fronte di una riduzione pari a soli 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, rende palese l'atteggiamento assolutamente non collaborativo del Governo rispetto alle istanze dei parlamentari, in particolare a fronte di richieste provenienti dai rappresentanti delle opposizioni. Ricorda, infatti, che le risorse appostate sul Fondo in parola sono di regola utilizzate per garantire la copertura finanziaria di proposte emendative o di proposte di legge di iniziativa parlamentare e, pertanto, stigmatizza la circostanza che, di fatto, l'utilizzo di tale Fondo è consentito solo per assicurare il finanziamento di proposte di iniziativa della maggioranza e del Governo.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), contesta le valutazioni testé espresse dal sottosegretario Freni, sottolineando come l'emendamento Giuliano 6.1000 non abbia alcun impatto finanziario sul bilancio dello Stato, trattandosi di un intervento normativo avente natura prettamente ordinamentale, in quanto volto unicamente a specificare le tipologie di interventi previsti dal programma di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024. In particolare, ricorda come al comma 3 del sopracitato articolo 4-*bis* siano riportati diversi interventi finalizzati all'attuazione del suddetto programma, sottolineando, a tal proposito, che la lettera *a)* già prevede interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, ricomprendendo, di fatto, tutte le diverse opere individuate dalle lettere *d-bis)*, *d-ter)*, e d-*quater*) della proposta emendativa in discussione.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto delle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 5.01, 6.1, 6.3, 6.4, 6.16, 6.18, 6.23, 6.24, 6.25, 6.1000, 6.01000, 7.5, 7.7, 7.03 e 7.07, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

L'**articolo 1** è diretto a modificare il primo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, per stabilire il differimento delle elezioni dei componenti dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione previste per l'anno 2024 al mese di aprile 2025, anziché al mese di dicembre 2024: la finalità è quella di garantire la piena operatività dei nuovi organi, prorogando la durata degli organi in carica oltre il quadriennio. Tuttavia, fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo, restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti, dovendo garantire che i numerosi e rilevanti adempimenti che scadono negli ultimi mesi dell'anno siano gestiti dagli organi in carica, non impegnando i nuovi eletti nelle urgenti incombenze di fine anno al fine di evitare eventuali ritardi e rallentamenti nel funzionamento degli uffici giudiziari.
Il comma 1-bis estende alle materie delle incompatibilità dei magistrati (per ragioni di parentela ecc.) e del conferimento o passaggio di funzioni, il meccanismo previsto dalla c.d. "riforma Cartabia" con la quale è stata attribuita agli avvocati la facoltà di "partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni", oggi prevista solo per i pareri sulle valutazioni di professionalità.
Le disposizioni hanno natura ordinamentale e procedurale e non comportano oneri per la finanza pubblica, in quanto sono dirette a garantire che le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione avvengono in maniera tale da assicurare la piena operatività degli stessi ed evitare possibili disfunzioni per gli uffici giudiziari.

L'**articolo 2** apporta modifiche al decreto legislativo 160 del 2006 recante «*Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati*». Il **comma 1, lettera a)**, interviene sull'articolo 35 in tema di «*Limiti di età per il conferimento di funzioni Direttive*», prevedendo che il requisito dei quattro anni di servizio residui prima della data di collocamento a riposo non si applichi più per il conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (art. 10, comma 14) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (art. 10, comma 15). Il **comma 1, lettera b)** prevede, conseguentemente, che anche gli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la presente disposizione, finalizzata ad ampliare la platea dei magistrati cui possono essere conferiti incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione, avvocato generale presso la Corte di cassazione) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** introduce disposizioni transitorie in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia ***e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari.*** Nelle more dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di cui all'articolo 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilito in 3 anni dalla pubblicazione in GU del decreto legislativo 149 del 2022 (v. articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 149 del 2022, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92) si prevede che ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante « *Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati*».

Il comma 1-bis è diretto a prorogare fino al 30 giugno 2026, oltre il termine previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 160 del 2006, sia la permanenza dei giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, sia quella dei magistrati giudicanti che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro.
Tale proroga è dettata dalla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabilite dal PNRR, finalità che potrebbe essere compromessa in caso di trasferimento del giudice assegnatario della trattazione del procedimento, con conseguente distoglimento della causa dal magistrato che l'ha istruita e che è a conoscenza dei dettagli della medesima e dell'esigenza di assunzione o meno del materiale probatorio. Tale proroga, comunque, rimane circoscritta nel tempo, essendo limitata al decorso del termine previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le disposizioni, finalizzate ad assicurare la massima continuità del servizio giustizia nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia, nelle more dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ***nonché la permanenza dei giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, sia quella dei magistrati giudicanti che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario,*** *non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,* ***ma al contrario determinano effetti deflattivi del contenzioso e di duplicazione delle materie processuali, con positivo impatto sull'organizzazione del sistema giudiziario e degli uffici interessati.***

Con **l'articolo 4** si interviene sul decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e in particolare, al **comma 1,** sull'articolo 26-*bis* che viene integralmente sostituito. Attualmente il comma 5 del vigente articolo attraverso le modifiche intervenute dapprima con la legge n. 71 del 2022 e poi con il decreto-legge n. 105 del 2023 prevede che l'offerta formativa sia destinata a tutti gli aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi e non solo a coloro ai quali siano stati effettivamente conferiti i suddetti incarichi. L'entrata in vigore della norma è stata differita dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, al 31 dicembre 2024 proprio perché la enorme platea dei beneficiari rende impossibile la gestione ed organizzazione dei corsi da parte della Scuola superiore della magistratura. L'intento della modifica che si intende attuare è quello di prevedere, invece, che l'obbligatoria frequenza dei suddetti corsi avvenga solo successivamente al conferimento o alla conferma dell'incarico, entro sei mesi, in luogo che anticipatamente, al fine di venire incontro sia ai reali fabbisogni dell'amministrazione sia alla progettazione ed organizzazione dei corsi da parte della Scuola, per poter soddisfare adeguatamente la domanda di aggiornamento professionale.
I corsi di formazione hanno durata di tre settimane e prevedono una prova finale inerente ad una esercitazione pratica. Restano esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui si sta discutendo nei cinque anni antecedenti al conferimento dell'incarico.
Pertanto, la rubrica del Capo II-*bis* del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 viene modificata con una dizione più appropriata.
Il **comma 2** del presente articolo contiene le modifiche apportate all'articolo 46-*octies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 relative alle disposizioni di coordinamento del medesimo con le nuove norme previste.
Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e organizzativa e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese a superare le criticità incontrate sia nell'organizzazione dei corsi di formazione da parte della Scuola superiore della magistratura sia nella organizzazione del lavoro del CSM riguardo alla valutazione delle procedure per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi venendo incontro ai reali fabbisogni

dell'amministrazione della giustizia e alla struttura e organizzazione dei corsi di aggiornamento per tutti i magistrati interessati, corsi che risultano maggiormente scadenzati nel tempo e correlati alle effettive necessità del panorama giudiziario. Si segnala, inoltre, che gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività formative potranno essere garantiti mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Scuola Superiore della magistratura, alimentato dal capitolo 1478 "Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento ***di euro 7.541.563 per l'anno 2025 e di euro 7.554.358 per l'anno 2026****, di cui si assicura la piena adeguatezza, tenuto conto anche dei risultati di amministrazione conseguiti dalla stessa Scuola nel corso degli anni. Si segnala altresì che a decorrere dall'anno 2027 lo stanziamento del capitolo 1478 viene rideterminato in euro* ***12.304.358*** *in relazione della cessazione degli effetti della norma di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che ha istituito un fondo per garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia di 5.000.000 di euro per il triennio 2024/2026, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n.150, che finanzia il bilancio della SSM.*

L'**articolo 5**, al **comma 1,** prevede che limitatamente alle nomine fino al 31 dicembre 2026, al fine di sopperire alle esigenze straordinarie in materia di protezione internazionale, il periodo di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 116 del 2017, durante il quale i giudici onorari di pace dopo il conferimento dell'incarico vengono assegnati presso l'Ufficio del processo, venga ridotto da 24 a ***6*** mesi. La norma si rende necessaria per sopperire alla grave scopertura degli organici della magistratura onoraria secondo le disposizioni introdotte dal predetto decreto legislativo e alla luce dei tempi necessari all'effettiva entrata in servizio dei nuovi magistrati onorari, ***consentendo una più celere operatività.***

A fronte di una dotazione organica complessiva di 6.000 unità prevista dall'articolo 1, comma 630, della legge 234 del 2021, comprensiva delle 4.393 unità del contingente ad esaurimento per le quali sono in corso le procedure di conferma, le tornate selettive per il reclutamento di nuovi magistrati onorari sono state due, la prima nel 2018, pubblicata nella G.U. n. 13 del 13 febbraio 2018, per un numero di posti pari a 400 (100 di vice procuratore onorario e 300 posti di magistrato onorario di pace) e la seconda nel 2023, pubblicata nella G.U. n. 28 dell'11 aprile 2023, per un numero di posti pari a 1.044 (382 di vice procuratore onorario e 662 posti di magistrato onorario di pace). Secondo i dati forniti dalle competenti articolazioni ministeriali, dei magistrati onorari che hanno partecipato alle nuove procedure selettive quelli attualmente in servizio sono pari a 416 unità, di cui 100 vice-procuratori onorari della prima procedura e 12 della seconda procedura e 300 magistrati onorari di pace della prima procedura e 4 della seconda procedura; la norma, nello specifico, interesserebbe i soli giudici onorari di pace e non tutta la platea della magistratura onoraria, considerato che i vice procuratori onorari già oggi, in applicazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 116 del 2017, permangono nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica per 12 mesi, prima di assumere le funzioni.

Avendo già i magistrati onorari della procedura selettiva del 2018 assunto le funzioni ed ipotizzando che anche i 16 attualmente in servizio della procedura selettiva del 2023 abbiano assunto le funzioni, la riduzione ***di cui al comma 1, lettera a),*** interesserebbe un contingente di 658 unità di giudici onorari di pace della procedura selettiva del 2023 (662 da bando – 4 già immessi), ***già interessati dalla riduzione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 178/2024, per un periodo di 6 mesi con un maggior onere solo per l'anno 2025.***

Dal punto di vista finanziario la minore permanenza dei giudici onorari di pace da 24 a ***6*** mesi presso l'Ufficio del processo determina la contestuale anticipazione del trattamento economico più elevato (100 %) previsto per chi assume le funzioni al termine dei 24 mesi, con un differenziale annuo lordo pro-capite pari ad euro 4.196, così come evidenziato nella tabella che segue.

Trattamento economico giudici onorari immessi post D.Lgs. 116/2017					
Rif.to D.Lgs. 116/2017	**Onorario pro-capite giudice onorario**	**Indennità di risultato (valore massimo)**	**INAIL**	**Buoni pasto 12 mensili**	**Totale onere**
		30,00%		**12**	
art. 23, c. 2, 100%	**16.140**	4.842	90	924	**21.996**
art. 23, c. 3, 80%	**12.912**	3.874	90	924	**17.800**
				Maggiore trattamento economico individuale *annuo*	**4.196**
				Maggiore trattamento economico individuale per 6 mesi	***2.098***

Volendo quantificare l'onere che la modifica normativa comporta, occorre considerare che la platea dei giudici onorari di pace interessati dalla seconda procedura selettiva bandita nel 2023 è pari a 658 unità, come evidenziato nella tabella che segue.

Maggior onere anno 2025

Descrizione magistrati onorari	**n. unità giudici onorari di pace**	**maggiore trattamento economico individuale**	**Onere**
giudici di pace	658	2.098	**1.380.484**

Maggior onere anno 2026

Descrizione magistrati onorari	**n. unità giudici onorari di pace**	**maggiore trattamento economico individuale**	**Onere**
giudici di pace	658	4.196	**2.760.968**

Come si desume dai calcoli che precedono l'onere derivante dalla modifica normativa è una-tantum ed incide ***per soli 18 mesi (6 mesi per il 2025 e 12 mesi per il 2026)***. Ciò anche nel presupposto che, tenuto conto del predetto limite numerico delle 6.000 unità, nonché della durata delle procedure selettive, non si procederà a nuove nomine negli anni 2025 e 2026.
Al **comma 2** si prevede una specifica autorizzazione di spesa ***di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e*** di euro 2.760.968 per l'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.112.

Con **l'articolo 6** vengono dettate disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria.
Con l'intervento normativo al **comma 1** vengono apportate modificazioni all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2024, n. 112, con il quale vengono affrontate le problematiche collegate al sovraffollamento delle strutture carcerarie.
L'obiettivo viene raggiunto con la nomina di un commissario straordinario munito di ampi poteri per l'individuazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari.

Al **comma 1, lettera a), numero 1)** si modifica il comma 2 dell'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge, prevedendo che entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria rediga un programma che individui dettagliatamente gli interventi necessari, i tempi e le modalità di realizzazione nonché le risorse necessarie individuando anche gli interventi che richiedono il ricorso ad eventuali localizzazioni finalizzate all'espropriazione di aree per pubblica utilità ai sensi dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge n. 195 del 2009.

Al **numero 2)**, viene previsto che formalizzazione del programma redatto dal Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al **comma 1, lettera b), numero 1)** sono apportate modifiche al comma 4 del citato articolo 4-*bis*, con cui si disciplinano le specifiche facoltà attribuite al Commissario in relazione alla attività allo stesso demandata, in particolare per la progettazione e l'avvio dei lavori, con la scelta della soluzione più vantaggiosa e a tal fine può stipulare protocolli per avvalersi a titolo gratuito delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2023.

Si assicura che la gestione delle attività demandate alle stazioni appaltanti e alle società partecipate dallo Stato potrà essere realizzata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al **numero 2)** vengono soppresse le parole "d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti", disciplinando in tal modo che l'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario sostituisce a tutti gli effetti di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta necessari per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

Con **il comma 1, lettera c)** si apportano modifiche al comma 5, primo periodo, dell'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge, prevedendo che sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti sono attribuiti al commissario straordinario poteri molto estesi, al fine di consentirgli una gestione tempestiva ed efficace degli interventi previsti dai commi precedenti. In particolare, il commissario ha tutti i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari e straordinari ai quali subentra, con riferimento ad ogni fase dell'incarico e del programma.

Con il **comma 1, lettera d)** viene sostituito il comma 6, con il quale è fissata la durata della gestione commissariale, stabilendo che essa termina alla data del 31 dicembre 2026. Nello stesso comma si prevede altresì, con finalità di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa dell'organo commissariale, che entro il 30 giugno di ogni anno il commissario trasmetta ai Ministeri interessati una relazione sullo stato di attuazione del programma. Una relazione finale è poi prevista entro novanta giorni dalla cessazione dell'incarico con l'indicazione dello stato di attuazione del programma e delle risorse impiegate. Le relazioni sono basate anche sui dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato.

Con il **comma 1, lettera e), numero 1** s'interviene sul comma 7 del citato articolo 4-*bis*, si prevede la sostituzione del secondo e terzo periodo, disponendo che il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario, disciplinandone con proprio decreto adottato d'intesa con il Ministro della giustizia il funzionamento. Tale struttura di supporto è composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina nel limite massimo annuo lordo pro capite onnicomprensivo di euro 80.000 e nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa.

Al **numero 2)** viene inserito dopo il terzo periodo un nuovo periodo al comma 7, con il quale si prevede che nell'ambito della predetta struttura, il Commissario straordinario può avvalersi di

personale assegnato temporaneamente o in posizione di distacco da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

Al **comma 1, lettera f)** s'interviene sul comma 8, escludendo dalle competenze del commissario le opere relative alle infrastrutture carcerarie finanziate direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali è affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024.

Al **comma 1, lettera g)** viene sostituito il comma 9 del citato articolo 4-*bis*, con il quale si prevede che il compenso del commissario straordinario, determinato con il decreto di nomina di cui al comma 1, è stabilito in ragione della complessità della materia trattata e dei tempi contingentati, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che di quella variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Il medesimo comma stabilisce che, se il commissario viene nominato fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fermo restando il limite massimo retributivo di legge, conserva il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa, in aggiunta al compenso a lui spettante ai sensi di quanto previsto nel presente comma. In particolare, si evidenzia che l'emergenza del sovraffollamento carcerario è divenuta nel tempo una situazione patologica che si è andata via via cronicizzando e che necessita di interventi urgenti focalizzati sull'edilizia penitenziaria che di per sé è l'attività più delicata e gravosa da affrontare nell'ambito del settore penitenziario, alla luce dei fenomeni di sommossa e di suicidi verificati negli attuali istituti penitenziari.

Con il **comma 1, lettera h)** vengono sostituite al comma 10 le parole "e 812.700 per l'anno 2025" con le seguenti "995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026", al fine di aggiornare la specifica autorizzazione di spesa agli oneri relativi al compenso del commissario e della struttura di supporto come modificate dal presente intervento normativo, prevedendone altresì la modifica della copertura finanziaria nel successivo comma 2.

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dalla norma in esame sono stati quantificati come segue:

Anni 2025 e 2026

-compenso commissario straordinario euro 265.400 (lordo Stato)

-compensi per n. 5 esperti nel settore dell'edilizia e della progettazione euro 80.000 pro-capite (lordo Stato) per un totale di euro 400.000;

-spese di funzionamento euro 80.000:

Facility management	20.000 €
Canoni e utenze	20.000 €
Collegamenti telematici	10.000 €
Fotocopiatrici (noleggio)	2.000 €
Cancelleria	3.500 €
Altri costi di gestione non preventivabili	24.500 €
Totale	**80.000 €**

-spese per missioni euro 250.000.

Per quanto concerne le spese di logistica relative all'approntamento dei locali, mobili e arredi le stesse saranno a carico del bilancio dell'amministrazione penitenziaria mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per l'anno 2024, tenuto conto dei tempi di approvazione del provvedimento, la stima del rateo pari ad euro 197.081 è basata su differenti parametri:

a) per il compenso del commissario straordinario il rateo (pari a 104 giorni) è stato calcolato dalla data di nomina a Commissario straordinario per l'edilizia come indicata dal DPCM, ovvero dal 19 settembre 2024;

b) per le spese di funzionamento, per le spese relative agli esperti e per le spese di missione è stato calcolato un rateo di due mesi (novembre e dicembre 2024), atteso che tutte le procedure per il funzionamento della struttura ed il reclutamento del personale hanno bisogno di tempistiche per perfezionarsi e pertanto, non potranno attivarsi prima di novembre 2024.
Con il **comma 1, lettera i)** si sostituisce il comma 11 dell'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge 92 del 2024, che istituisce una contabilità speciale intestata al commissario straordinario da utilizzare per l'esercizio delle sue funzioni, su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.

Al **comma 2** viene stabilito infatti che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h), pari ad euro 182.700 (quale risultato differenziale fra la precedente autorizzazione di spesa prevista dal comma 10 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 e la nuova autorizzazione di spesa relativa al presente intervento) per l'anno 2025 e in euro 995.400 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. ***Per ragioni di economicità procedurale, dato che il provvedimento in esame è stato già approvato da un ramo del Parlamento, ai fini dell'attuazione dell'articolo in esame, il triennio di riferimento è da intendersi 2025-2027.***

Nel successivo prospetto riepilogativo vengono riportati gli oneri - oggetto di autorizzazione di spesa - relativi sia all'originaria formulazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 92 del 2024 sia al nuovo articolo 6 del presente provvedimento:

Oneri Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria			
Voci di costo	**Art. 4-bis comma 10 Dl 92/2024**	**Art. 6, comma 2 Schema di Decreto giustizia**	**Differenziale per l'anno 2025**
Compenso Comm. straord. Lordo Stato	**132.700,00**	**265.400,00**	132.700,00
Missioni	**300.000,00**	**250.000,00**	-50.000,00
Esperti	**300.000,00**	**400.000,00**	100.000,00
Spese funzionamento	80.000,00	80.000,00	0,00
Oneri complessivi per ciascuno degli anni 2025 e 2026	**812.700,00**	**995.400,00**	**182.700,00**

La disposizione è finalizzata a garantire le adeguate risorse finanziarie al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria nominato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n.

92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, per fronteggiare la grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari e assicurare la realizzazione del programma straordinario degli interventi di edilizia penitenziaria, quali interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari, subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

I commi 3 e 4 prevedono che al fine di assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse del bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono incrementate di euro 95.724.000 per l'anno 2024.

Al relativo onere, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, dell'importo di euro 142.760.195 del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a euro 13.236.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) quanto a euro 8.966.500 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

L'intervento si rende necessario per integrare gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2024 dei capitoli di bilancio 1360 "Spese di giustizia" e 1363 "Spese per intercettazioni" in relazione alle effettive esigenze degli uffici giudiziari e al fine di accelerare i tempi di pagamento delle fatture commerciali, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. Al fine di consentire l'utilizzo integrale delle risorse nel corso dell'anno 2024, si potrà provvedere con le modalità previste dall'articolo 20, comma 30, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, con il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

L'**articolo 7** introduce modifiche alla disciplina delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici e altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis c.p.p., anche quando applicati, oltre che agli arresti domiciliari, come modalità di controllo dell'osservanza di ulteriori misure cautelari, esecutive o di prevenzione.

Con specifico riferimento ai predetti mezzi elettronici, si evidenzia che le modifiche proposte non intervengono in senso innovativo sulla relativa applicabilità, ma piuttosto declinano la procedura di accertamento della fattibilità tecnica (ivi inclusa quella operativa) degli stessi strumenti.

A questo proposito, il previsto intervento *ad adiuvandum*, con la polizia giudiziaria, di operatori della società incaricata di fornire i servizi inerenti ai "braccialetti elettronici", al fine di esperire le verifiche tecniche relative all'installazione, attivazione e gestione degli strumenti anzidetti, non comporta oneri nuovi o aggiuntivi, essendo fondato su un contratto (già) stipulato con la società in parola.

Difatti, con riguardo alle modalità di installazione e funzionamento dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici in discorso, a seguito dell'introduzione di tali dispositivi con il decreto legge n. 341 del 2000, è stato emanato, dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia, il decreto ministeriale 2 febbraio 2001, che costituisce ancora oggi la fonte tecnica di dettaglio, integrata dallo specifico regolamento negoziale pattuito tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e uno o più operatori economici, delle modalità di installazione, uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte a talune misure restrittive, di natura preventiva, cautelare o esecutiva.

In particolare, le descrizioni e le modalità di installazione ed uso degli strumenti in parola sono previste dall'Allegato I al d.m. sopra menzionato.

Con riferimento alla cennata fonte negoziale, si rappresenta che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, con la stipula, in data 28 dicembre 2022, del contratto n. 30092, esecutivo dal 1° gennaio 2023, sottoscritto con il RTI Fastweb S.p.A/Sielte S.p.A. ad esito di gara pubblica, ha acquisito un

servizio avente ad oggetto il "monitoraggio di soggetti con l'utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici, con connessi servizi di monitoraggio, manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché formazione per un arco temporale di 45 (quarantacinque) mesi", per l'importo di euro 15.599.125,00, IVA esclusa, con la previsione di una fornitura mensile fino a 1.000 braccialetti elettronici.
Fornitura che, a richiesta, deve essere aumentata del 20%, fino a 1.200, in virtù del principio del cd. "quinto d'obbligo".
Durante l'intero arco contrattuale, l'Amministrazione della p.s. non assume la proprietà dei dispositivi in discorso, ma assicura un compenso, per il "singolo utilizzo", pari ad euro 139,00, IVA esclusa.
E' bene specificare, a quest'ultimo proposito, che per "utilizzo" si intende l'intero "ciclo di vita" di un braccialetto associato ad un soggetto destinatario del provvedimento dell'Autorità giudiziaria, comprensivo dell'approvvigionamento, la distribuzione, l'attivazione, la manutenzione e la disattivazione del dispositivo in parola.
Nel predetto atto negoziale sono previsti quattro (4) "scenari di applicazione" dei "braccialetti elettronici": a) monitoraggio, b) tracciamento, c) monitoraggio con tracciamento, d) tracciamento di prossimità (cd. "antistalking"):

a) con il monitoraggio, il provvedimento dell'Autorità giudiziaria impone di monitorare il soggetto all'interno di uno o più luoghi predefiniti (ad esempio, il domicilio), secondo le modalità e negli orari stabiliti dalla stessa A.G. In caso di allontanamento non autorizzato o di manomissione dei dispositivi di controllo, viene generato un allarme verso il Centro Elettronico di Monitoraggio-C.E.M., in modo da allertare le Forze di polizia;
b) con il tracciamento, il provvedimento dell'A.G. impone di tracciare gli spostamenti del soggetto generando un allarme qualora costui acceda a determinate "zone di esclusione" o esca da prefissate "zone di inclusione", senza che venga effettuato il monitoraggio domiciliare;
c) con il monitoraggio con tracciamento, il provvedimento dell'A.G. richiede di monitorare il soggetto all'interno di uno o più luoghi predefiniti e, contestualmente, di tracciarne gli spostamenti tra zone "consentite" e zone "vietate";
d) con il tracciamento di prossimità/antistalking, in aggiunta a quanto previsto nel tracciamento, alla potenziale vittima di aggressione viene offerta, per finalità esclusivamente di protezione della propria incolumità, la possibilità di essere dotata di un dispositivo in grado di rilevare la presenza dell'aggressore nelle vicinanze e di generare immediatamente un allarme verso il C.E.M. Tale opzione richiede logicamente il consenso della persona offesa, vieppiù considerato che questo scenario "binario" non è finalizzato unicamente al controllo dell'aggressore - cui comunque viene garantito il diritto di negare il consenso al "braccialetto" -, quanto piuttosto alla tutela della persona offesa.

Come può notarsi, il provvedimento applicativo del braccialetto elettronico, in tutti gli ambiti in cui esso è consentito (sorveglianza speciale di p.s., misure cautelari coercitive, esecuzione pena), è adottato dall'Autorità giudiziaria, cui rientra anche l'acquisizione il consenso dell'interessato (ed, eventualmente, della persona offesa cui viene proposto il tracciamento antistalking). Si è già accennato, infatti, che in assenza del consenso dell'interessato non sarebbe possibile disporre tali particolari modalità di controllo, ma in tal caso l'Autorità giudiziaria dovrebbe determinarsi per altra – e più grave – misura.
L'esecuzione della misura di sorveglianza elettronica, invece, è demandata, per le parti di rispettiva competenza, alla polizia giudiziaria e agli operatori tecnici interessati, sulla base di quanto previsto nell'apposito contratto.
Le fasi della procedura di attivazione sono puntualmente scandite nel citato contratto per l'affidamento dei descritti servizi di monitoraggio elettronico, e tale preciso sequenziamento postula un controllo effettuato "a monte", per il tramite sia dell'operatore tecnico che degli altri soggetti responsabili dell'esecuzione del contratto, circa l'effettiva disponibilità dei dispositivi e l'eventuale superamento delle quote massime mensili attivabili.

In estrema sintesi, si elencano le cinque fasi della tipica procedura attuativa di un "braccialetto elettronico":

1) la Forza di polizia riceve una comunicazione da parte dell'A.G. per l'applicazione del "braccialetto elettronico";

2) la medesima Forza di polizia informa il Centro Elettronico di Monitoraggio-C.E.M. tramite posta elettronica certificata-PEC;

3) il C.E.M., dopo aver coordinato internamente le attività necessarie per la messa a disposizione del materiale occorrente per l'attivazione, si accorda con il presidio provinciale o locale di polizia per l'installazione del "braccialetto", confermando l'appuntamento tramite PEC e/o telefono;

4) il C.E.M., qualora la copertura radiomobile presso il domicilio del soggetto sia carente, dopo aver posto in essere le attività volte all'attivazione di una linea fissa, comunica via PEC alla Forza di polizia la data di attivazione della stessa;

5) dopo l'esito positivo dell'installazione del "braccialetto elettronico", il presidio provinciale della Forza di polizia, presente nella fase realizzativa, trasmette al C.E.M. il verbale di corretta installazione del braccialetto elettronico.

Sul piano statistico, si riporta il numero delle attivazioni e disattivazioni dei braccialetti elettronici finora eseguite, aggiornato al 13 novembre 2024:

	Attivazioni			**Disattivazioni**		
Realizzate	**domiciliari**	**tracking**	**antistalking**	**domiciliari**	**tracking**	**antistalking**
Carabinieri	23.928	252	6.213	19.742	131	2.885
Polizia di Stato	8.174	102	2.727	6.836	55	1.384
Guardia di Finanza	499	2	10	412	0	4
Totale	**32.601**	**356**	**8.950**	**26.990**	**186**	**4.273**
Totale complessivo	**41.907**			**31.449**		
Totale Attivi	**10.458**					

Per quanto rappresentato, la disposizione non è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, per la finanza pubblica.

L'**articolo 8** introduce una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 recante «*Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14*».

Detta norma prevede testualmente: «*Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente*».

Al fine di chiarire quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 56, per pervenire incertezze interpretative e applicative che rischierebbero di paralizzarne l'operatività, la presente norma precisa che l'applicabilità degli istituti indicati nel comma citato non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 con salvezza dei provvedimenti adottati.

Dal punto di vista finanziario, la norma introduce una disposizione interpretativa al fine di evitare che l'applicazione delle norme novellate dal c.d. «correttivo crisi» alle procedure ed ai procedimenti pendenti venga interpretata nel senso che sia necessaria la rinnovazione degli atti e dei provvedimenti intervenuti prima della entrata in vigore del decreto correttivo, con conseguente

allungamento dei tempi di risoluzione della crisi o dell'insolvenza, e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'**articolo 9, comma 1,** si rappresenta quanto segue: l'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall'articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede la copertura assicurativa a carico del Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto condannati per reati in materia di violazione del Codice della strada; condannati per i reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e imputati con sospensione del processo per messa alla prova. Per effetto della legge di bilancio 2018, il Fondo, in via sperimentale, è stato finanziato nel limite di 3 milioni di euro anche per gli anni 2018 e 2019. L'art. 2, co. 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha reso strutturale a partire dal 2020 la dotazione del Fondo di 3 milioni di euro.
Il suddetto Fondo è stato poi ridotto ad euro 2.850.000 ad opera dell'articolo 1, comma 523, della legge 213 del 2023.
A tal fine viene riportato un prospetto riepilogativo nel quale vengono indicate il quadro normativo di riferimento, le risorse finanziarie iscritte al predetto Fondo nei vari anni dall'istituzione del medesimo fino ad oggi, nonché gli oneri relativa alla copertura assicurativa Inail:

Anno	Importo del Fondo per la copertura assicurativa Inail	Importo dell'onere per la compertura assicurativa INAil	Dotazione del fondo - quadro normativo
2016	4.900.000,00 €	78.803,72 €	Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 313:Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani. Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 314:Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.Alla dotazione del Fondo di cui al comma 312, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.
2017	3.000.000,00 €	340.597,58 €	Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 87: Per le finalità di cui al comma 86 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di euro 3 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019.
2018	3.000.000,00 €	501.793,70 €	
2019	3.000.000,00 €	659.627,81 €	
2020	3.000.000,00 €	480.244,32 €	Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, articolo 2, comma 2: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato dell'importo di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
2021		745.295,57 €	
2022		844.498,66 €	
2023		1.025.839,95 €	
2024	2.850.000,00 €	al 21/11/2024 l'importo dell'onere è pari circa a 1.300.000 €	Legge 30 dicembre 2023, n. 213: Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con la circolare n. 14 del 2 marzo 2018 è stato successivamente chiarito che sono ricompresi nella copertura assicurativa anche altri soggetti e precisamente: i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

Inoltre, al fine di stabilizzare in maniera permanente le risorse destinate alla copertura INAIL, si è previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 124 del 2018 *(Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103),* che lo stesso Fondo venga integrato, a decorrere dall'anno 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il decreto legislativo 150 del 2022 ha previsto, poi, con l'introduzione dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1982, n. 689, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pene detentive brevi, circostanza che rende necessaria l'estensione della copertura assicurativa anche a favore dei soggetti condannati ai sensi dell'articolo appena menzionato, al fine dell'effettiva applicazione della pena sostitutiva, altrimenti non irrogabile con caducazione del principio di delega normativa cui è ispirata la riforma del processo penale. Al riguardo si rappresenta quindi che la disposizione in esame realizza l'effettiva entrata in vigore della riforma Cartabia per quanto riguarda l'applicazione del regime delle pene sostitutive.

Il meccanismo di finanziamento e la modalità di attivazione della copertura assicurativa sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2014 e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014.

Si segnala inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociale ha assicurato che la dotazione del Fondo, strutturale dal 2020 per 3 milioni di euro (di cui 100.000 euro destinati alle coperture assicurative di cui all'articolo 9, comma 2 del M 28 febbraio 2017), ed attualmente di 2,850 milioni di euro, a seguito della legge 213/2023 (articolo 1, comma 523), è risultata finora più che sufficiente rispetto alle polizze assicurative attivate, come rappresentato nel prospetto riepilogativo sopra riportato, dal quale si evince che la situazione degli oneri gravanti sul Fondo dalla sua costituzione ad oggi secondo l'ultima rilevazione per il 2024 alla data del 21 novembre evidenzia un utilizzo di risorse per circa 1,3 milioni di euro a fronte di una dotazione di 2,850 milioni.

In aggiunta al quadro riassuntivo trasmesso dal citato Ministero del lavoro, a titolo esemplificativo sulla base dei dati forniti dalla elaborazione del sistema dell'esecuzione penale esterna (SIEPE) risulta che sono in carico agli uffici di esecuzione penale esterna in media al 15 maggio 2024 circa 2.867 soggetti, possibili beneficiari del lavoro di pubblica utilità.

La stima degli oneri relativa alla copertura assicurativa INAIL è stata effettuata sulla base della circolare INAIL prot. 29 maggio 2023, n. 21, prendendo a riferimento il premio speciale unitario giornaliero, la cui misura è calcolata in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale pari per il 2023 a euro 53,95 ed è frazionabile in base alle effettive giornate di attività prestata. Tale misura è stata confermata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2022 e poste a carico del Fondo per il 2023, è pari a euro annui 291,33 e a 0,97 euro giornalieri (per singola giornata di attività prestata), che ha determinato in via prudenziale un onere complessivo di euro 523.800 a decorrere dall'anno 2025 (rateo di euro 43.650 per l'anno 2024), per 180 giornate lavorative, per n. 3000 possibili beneficiari (numero arrotondato) come risulta dal prospetto riepilogativo di seguito riportato:

Copertura assicurativa INAIL - soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 689/1981				
Soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità di cui art. 56-bis L. 689/1981	Importo premio speciale unitario giornaliero Circolare INAIL 21/2023	N. giornate di attività prestata	Totale premio assicurativo unitario	Totale complessivo premio assicurativo soggetti in lavoro pubblica utilità sostitutivo pene detentive brevi
3000	0,97	180	174,6	**523.800**

Con il **comma 2** si prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'**articolo 10** reca clausola d'invarianza finanziaria del presente provvedimento, disponendo espressamente che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

20/01/2025

Daria Perrotta

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178
"Misure urgenti in materia di giustizia"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
5	2		Riduzione a 6 mesi del termine durante il quale i magistrati onorari di pace, dopo il conferimento dell'incarico, vengono assegnati presso l'Ufficio del processo	S	C		1.4	2.8			1.4	2.8			1.4	2.8	
5	2		Riduzione a 6 mesi del termine durante il quale i magistrati onorari di pace, dopo il conferimento dell'incarico, vengono assegnati presso l'Ufficio del processo - effetti riflessi	E	TC						0.7	1.3			0.7	1.3	
5	2		Riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'art. 16, c. 3, del DL 75/2023.	S	C		-1.4	-2.8			-1.4	-2.8			-1.4	-2.8	
6	1	e.1)	Struttura di supporto al commissario - compens per n. 5 esperti nel settore dell'edilizia e della progettazione	S	C		0.1	0.4			0.1	0.4			0.1	0.4	
6	1	g)	Compenso spettante al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria	S	C		0.1	0.3			0.1	0.3			0.1	0.3	
6	1	g)	Compenso spettante al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria - effetti riflessi	E	TC						0.1	0.1			0.1	0.1	
6	1	h)	Struttura di supporto al commissario - spese di funzionamento	S	C			0.1				0.1				0.1	
6	1	h)	Struttura di supporto al commissario - Riduzione spese di missione di cui all'art. 4-bis, c. 10, DL 92/2024	S	C		-0.1	0.3			-0.1	0.3			-0.1	0.3	
6	1	h)	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C		-0.2	-1.0			-0.2	-1.0			-0.2	-1.0	
6	3		Incremento spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al DPR 115/2002	S	C	95.7				95.7				95.7			
6	4	a)	Riduzione Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria di cui all'art. 1, c. 370, L.213/2023	S	C	-142.8				-142.8				-142.8			
6	4	a)	Riduzione Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria di cui all'art. 1, c. 370, L.213/2023 - effetti riflessi	E	TC					-69.2				-69.2			
6	4	b)	Riduzione Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti di cui all'art. 1, c.1020, L 178/2020	S	C	-13.2				-13.2				-13.2			
6	4	c)	Riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'art. 67, c.1, D.Lgs. 150/2022	S	C	-9.0				-9.0				-9.0			
						0.0	0.8	0.0	0.0	-69.2	0.7	1.5	0.0	-69.2	0.7	1.5	0.0
			Entrate	E		0.0	0.0	0.0	0.0	-69.2	0.0	0.0	0.0	-69.2	0.0	0.0	0.0
			Spese	S		-69.2	0.8	1.5	0.0	0.0	0.7	1.5	0.0	0.0	0.7	1.5	0.0
			SALDO			69.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	0.0	0.0	0.7	1.5	0.0